

Legge regionale 28 marzo 1988 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

**Interventi a favore del Consorzio per la << Scuola Mosaicisti del Friuli >>.**

**Art. 3**

**1.** L'attività formativa della scuola si svolge sulla base di programmi autorizzati dalla Direzione centrale competente in materia di formazione e i corsi si concludono con le procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).

(1)(4)

**2.** Gli attestati conseguiti dagli allievi al termine dei corsi sono validi ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

(2)

**3.** La Regione favorisce la collaborazione della Scuola con le istituzioni scolastiche superiori di istruzione artistica, sostenendo iniziative di cooperazione e integrazione realizzate in tale ambito.

(3)

Note:

**1** Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 9/2010

**2** Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 9/2010

**3** Comma 3 sostituito da art. 1, comma 3, lettera c), L. R. 9/2010

**4** Comma 1 sostituito da art. 7, comma 68, lettera c), L. R. 11/2011